

Il Segretario Generale

Spett.li

Associazione Nazionale Comuni Italiani

Via dei Prefetti, 46

00186 Roma

PEC: anci@pec.anci.it

**Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome**

Via Parigi, 11

00185 ROMA

PEC: conferenza@pec.regioni.it

e, p.c. Conferenza Stato-città e autonomie locali

c.a. Segretario Generale

PEC: conferenzastatocitta@pec.governo.it

**Ministero delle Infrastrutture e trasporti
Ufficio di Gabinetto**

PEC: ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

**Ministero dello Sviluppo economico
Ufficio di Gabinetto**

PEC: gabinetto@pec.mise.gov.it

Oggetto: Clausole di esclusiva poste negli atti che disciplinano i rapporti tra le società di gestione del servizio radiotaxi e i tassisti aderenti.

A seguito delle recenti pronunce emesse dal Consiglio di Stato che hanno definitivamente acclarato, a conferma della posizione più volte assunta dalla scrivente Autorità, la natura anticoncorrenziale delle clausole di esclusiva apposte negli statuti, nei regolamenti e nei contratti di somministrazione conclusi tra radiotaxi e tassisti, con la presente nota si intende ancora una volta rimarcare la necessità che tutti gli enti competenti si adoperino per contrastare tali condotte potenzialmente idonee a pregiudicare lo sviluppo di nuovi operatori concorrenti e di nuovi assetti di mercato.

Già nell' "Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento sull'autotrasporto di persone non di linea: taxi, noleggio con conducente e servizi tecnologici per la mobilità", adottato il 21 maggio 2015, questa Autorità aveva individuato, tra le azioni finalizzate a perseguire l'obiettivo di promuovere la concorrenza e garantire adeguati livelli di qualità ed efficienza dei servizi di autotrasporto di persone non di linea, la rimozione di tali restrizioni. Al riguardo si era evidenziato che, anche in considerazione della natura di servizio pubblico del

U
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0010401/2020 del 16/07/2020
Firmatario: GUIDO IMPROTA

servizio taxi, tali clausole, *“nel limitare l’incontro tra la domanda e l’offerta, restringano indebitamente il confronto concorrenziale, con ripercussioni negative sui fruitori del servizio stesso”*. Ne era conseguita la proposta di affermare espressamente la nullità *ex lege* di tali clausole e di disporre la revisione delle norme contenute nei regolamenti comunali o nella legislazione regionale che ostacolassero la possibilità per il tassista di acquisire le corse tramite intermediari diversi, compresi i soggetti gestori di sistemi innovativi di interconnessione tra domanda e offerta non legati alle tradizionali centrali radio.

Altresì, nei numerosi pareri adottati ai sensi dell’art. 37, comma 2, lett. m) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nello stigmatizzare la stipula delle clausole di esclusiva in argomento, l’Autorità ha rilevato le criticità, sia sul piano della legittimità, sia sotto il profilo concorrenziale, scaturenti da discipline normative che vincolino il tassista ad avvalersi del servizio di radio-telefono, senza peraltro prevedere la possibilità di utilizzare altri sistemi di intermediazione tra domanda e offerta di mobilità, prescrivendo conseguentemente le necessarie modifiche della disciplina regolamentare di riferimento e richiamando l’attenzione dei soggetti competenti sulla necessità, da un lato, di vigilare affinché la disponibilità di servizi di radiotaxi non comporti indebite imposizioni agli aderenti di acquisire le proprie corse esclusivamente tramite la cooperativa o il consorzio gestore del servizio, dall’altro di promuovere lo sviluppo di sistemi innovativi e competitivi che consentano l’interconnessione tra utenti ed esercenti il servizio taxi.

Nel solco dell’attività di segnalazione e consultiva brevemente sopra illustrata, con le recenti sentenze nn. 3501/2020, 3502/2020, 3503/2020 del 4 giugno 2020, il supremo consesso della giustizia amministrativa, nell’accogliere i ricorsi in appello proposti dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito: AGCM), ha confermato la legittimità dei provvedimenti adottati da quest’ultima nei confronti di tre società di gestione di servizi radiotaxi con cui era stata ravvisata l’integrazione della fattispecie di illecito anticoncorrenziale ex art. 101 del TFUE.

In particolare, il Consiglio di Stato, dopo essersi soffermato sulla natura giuridica delle clausole di non concorrenza stipulate tra gli organismi gestori del servizio di radio-taxi e i tassisti aderenti, ha accertato l’avvenuta integrazione degli elementi costitutivi delle reti parallele di intese verticali, risultando la fattispecie concreta correttamente sussunta dall’AGCM sotto la previsione di cui alla norma sopra citata.

Di particolare interesse l’affermazione secondo cui la tecnologia impiegata per l’attività di intermediazione tra domanda e offerta del servizio di trasporto non di linea non osta alla configurazione di un rapporto di concorrenza tra radiotaxi e piattaforme digitali, entrambe operanti sul medesimo mercato rilevante (cfr. punto 4.2.3 sentenza n. 3503/2020).

Il Consiglio di Stato, evidenziando anche il contributo istruttorio fornito dalla scrivente Autorità nel corso del procedimento, ha osservato come quest’ultimo abbia fatto emergere, tra l’altro, che presso i radiotaxi non risulta impiegata l’intera capacità produttiva esprimibile da ciascun tassista, registrandosi una quota di detta capacità inutilizzata e, quindi, vincolata sebbene non necessaria al radiotaxi di appartenenza. Anche sotto tale profilo – ha statuito il Giudice amministrativo – risulta violato il principio di proporzionalità, atteso che le clausole di esclusiva, in ragione della loro portata assoluta, vincolano al radiotaxi una capacità produttiva eccedente quella necessaria per lo svolgimento dell’attività economica della piattaforma di intermediazione, registrandosi un numero di corse effettivamente intermedie dai radiotaxi inferiore al complessivo numero di corse effettuabili dai tassisti aderenti (cfr. punto 4.8.2 sentenza n. 3503/2020).

Ancora merita di essere segnalato il passaggio delle citate pronunce ove il Giudice osserva che *“Il mancato ingresso nel mercato rilevante di nuovi operatori di intermediazione [...] è il risultato delle clausole di esclusiva assoluta che, in un mercato non contendibile [...] hanno impedito ai tassisti vincolati di destinare una quota della propria capacità produttiva (non necessaria ai radiotaxi di appartenenza) per l’esecuzione di corse intermedie da nuove imprese operanti sul mercato rilevante; il che, di conseguenza, ha limitato in maniera sensibile, il gioco della concorrenza, producendo un effetto di chiusura del mercato, con pregiudizio tanto per i tassisti, quanto per i consumatori finali”* (cfr. punto 4.11 sentenza n. 3503/2020, enfasi aggiunta).

Le citate recenti pronunce emesse dal Consiglio di Stato, oltre a confermare la correttezza delle indicazioni sinora rese dalla scrivente Autorità nello svolgimento delle proprie funzioni, offrono l’occasione per ribadire ulteriormente gli effetti benefici derivanti dalla diffusione di sistemi di connettività via *web* e, in generale, l’impiego delle nuove tecnologie, unitamente all’applicazione del principio secondo cui il titolare della licenza taxi deve poter acquisire liberamente le corse secondo modalità diverse, in concorrenza tra loro. Dal lato della domanda, la diffusione di sistemi di connettività via *web* e, in generale, l’impiego delle nuove tecnologie hanno effetti positivi sia per la qualità del servizio offerto agli utenti, sia per le attività degli stessi operatori in quanto migliorano la distribuzione del servizio sul territorio e riducono i tempi di attesa del passeggero che disporrà potenzialmente dell’intera offerta effettiva del servizio; dal lato dell’offerta, si ottiene un incremento della produttività dei tassisti, che potranno servire l’intera domanda potenziale, riducendo i tempi di inattività e quindi minimizzando i costi. Pertanto, le clausole di esclusiva in argomento, oltre che violare l’art. 101 TFUE, si pongono in aperto contrasto con i principi posti dal già richiamato art. 37, comma 2, lett. m), d.l. 201/2011, in quanto limitano fortemente la libertà dei titolari di licenza nell’organizzazione del servizio e ostacolano il miglioramento della qualità del servizio.

Alla luce di quanto sopra, si raccomanda agli enti destinatari della presente nota:

- di promuovere e verificare la rimozione di norme di legge regionali e/o norme di regolamenti comunali che in qualsiasi modo limitino la libertà dei titolari di licenza taxi di avvalersi dei vari servizi di interconnessione tra domanda e offerta eventualmente disponibili;
- di promuovere lo sviluppo e la diffusione di sistemi innovativi e competitivi che consentano l’interconnessione tra utenti ed esercenti il servizio taxi con conseguente aumento dell’efficienza e della qualità del servizio offerto;
- di vigilare, adottando le misure ritenute più opportune, affinché le società che gestiscono i servizi di interconnessione tra domanda e offerta non precludano a coloro che aderiscono a tali servizi di rivolgersi anche ad altri intermediari e di destinare una quota per l’esecuzione di corse intermedie da altre imprese.

Con i migliori saluti.

Guido Improta

(documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)